

NOTE INFORMATIVE SULLA LEGISLAZIONE PER GLI ASILI NIDO

1) Esiste una legge nazionale degli asili nido: legge 1.12.1971, n° 1044, de-
nominata "Piano quinquennale di asili nido comunali con il contributo del-
lo Stato".

Essa prevede (art. 1) la costituzione sul territorio nazionale di 3.800 a-
sili nido. Vengono assegnati alle Regioni dei fondi speciali per la conces-
sione di contributi ai comuni. Per ogni asilo si prevede una spesa di 40
milioni (nuova costruzione) e di 20 milioni (concorso spese di gestione).
Questi contributi possono essere integrati dalle regioni.

E' da notare che lo scopo previsto dalla legge
è di 'facilitare l'accesso della donna al lavo-
ro', come se le donne che si tengono in casa i
bambini e svolgono tutti i lavori domestici non
lavorassero già abbastanza, e per di più prati
tamente.

Il Ministero della Sanità (presso cui è istituito il fondo speciale) ri-
partisce i fondi a febbraio. I Comuni (o consorzi di Comuni) possono ri-
chiedere l'erogazione di contributi alla Regione entro il 30 aprile di o-
gni anno (art. 4). Le Regioni sulla base delle richieste dei Comuni (o con-
sorzi di Comuni) elaborano il piano annuale asili nido (fissando priorità e
tempi di attuazione) entro il 31 ottobre di ogni anno. (art. 5) Il fondo
per gli asili nido viene costituito nel modo seguente:

- a) dal 31 gennaio 1972 " sono elevati dello 0,10% l'aliquota contributiva
dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni, dell'assicura-
zione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia gestita dall'INPS o
da altri enti previdenziali, nonché il contributo dovuto dai datori di
lavoro ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e sostitutivi del-
la predetta assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia".
(art. 8);
- b) da un contributo a carico dello stato per complessivi 70 miliardi (ripar-
titi in anni fino al '76).

E' inoltre abrogato l'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n° 860.

L'articolo di legge che è stato abrogato è particolar-
mente significativo: riguardava l'obbligo delle azien-
de ad istituire camere di allattamento o asili nido
qualora avessero alle dipendenze più di 30 donne coniu-
gate (sic! , infatti le nubili non hanno problemi di
bambini: se restano incinte possono comodamente farsi
ammazzare con abortu praticati da mammane e praticone;
e se per caso proprio vogliono il figlio possono sem-
pre affidarlo alle varie Pagliuche sovvenzionate dallo
Stato).

Ora ci pareva strano (art. 8) che lo Stato facesse paga-
re una parte del costo della costituzione degli asili
nido ai padroni: in effetti abrogando questo articolo.

si determina in realtà un grosso risparmio di danaro e di organizzazione proprio per i padroni; inoltre viene a crearsi una 'vacatio', cioè un lasso di tempo vuoto tra la costruzione effettiva degli asili e l'abrogazione dell'articolo di legge in questione che altro non si può interpretare se non come un attacco all'occupazione femminile.

2) In applicazione della legge dello Stato n° 1044, dell' 1.12.1971, è stata approvata, per la regione veneta, la legge regionale del 25 gennaio 1973, n° 7, che detta le norme in materia di asili nido.

Nell'art. 2 vengono confermate le modalità di richiesta alla regione da parte dei comuni stabilite dalla legge dello Stato. Se la spesa eccede il contributo richiesto, il comune deve indicare i mezzi di copertura di detta spesa eccedente. Può inoltre deliberare di ubicare l'asilo (o gli asili) in una zona diversa dal piano urbanistico vigente (art. 3): la deliberazione stessa costituisce adozione di variante, senza essere soggetta all'obbligo della preventiva autorizzazione. L'approvazione del progetto comporta inoltre la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera.

Per stabilire l'ordine di priorità delle richieste la Regione, nella formulazione del piano di riparto dovrà tener conto: (art. 5)

- a) della consistenza dei servizi già esistenti
- b) della popolazione al di sotto dei tre anni
- c) del livello di occupazione femminile.

A questo punto è opportuno far presente che per lo Stato finora le donne o hanno lavorato mettendo i bambini come tutti ben sanno in mezzo alla strada oppure hanno deciso che non lavoreranno mai più per tutta la loro vita di madri felici (tenendo sempre presente che i concetti di lavoro e di occupazione femminile riguardano esclusivamente l'opera prestata in cambio di un salario: l'occupazione in casa è solo un piacevole diversivo per passare il tempo) Non passa neppure per la testa al legislatore che il livello di "occupazione" femminile è caso mai un indice inverso alla necessità di asili nido per "mandare le donne a lavorare fuori casa", cioè che le donne non vanno a conquistarsi un salario per la semplice ragione che non possono. E potrà magari sembrare utopia il fatto di chiedere l'asilo anche per le donne che (si fa per dire) "non lavorano": e si sta solo chiedendo un "po' d'aria" per le ergastolane della casa!

Dopo l'approvazione del piano annuale, la giunta regionale comunica ai Comuni il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo (art. 6). L'approvazione del progetto avviene per decreto del presidente della regione su deliberazione della Giunta (art. 7).

I Comuni o consorzi di comuni che beneficiano dei contributi sono tenuti ad emanare un Regolamento per l'asilo nido (art. 10).

Le indicazioni per il regolamento dicono che esso deve precisare i criteri di precedenza per le richieste di ammissione eccedenti (art. 12).

Questo significa quindi che già si programma di attuare asili nido non secondo le effettive necessità della popolazione (e si potrebbe aggiungere delle effettive necessità di socializzazione dei bambini, di tutti i bambini), ma in numero inferiore alla necessità quell tanto da stimolare la acquiescenza passiva a qualsiasi genere di asilo, purchè ci sia, dei genitori "privilegiati". E sarà comunque vigente il criterio "non scritto" che tutti noi conosciamo delle "raccomandazioni".

Inoltre si devono precisare le rette di frequenza (differenziate con riguardo alle condizioni socioeconomiche) (art. 13).

E' evidente che la concezione di servizio gratuito, in quanto legato direttamente al salario non viene neppure preso in considerazione. E qui forse varrebbe la pena di precisare che di questo "servizio" al punto che se ha figli e vuole anche lavorare fuori casa, il conto tra il salario che percepisce e il salario che deve versare a chi la sostituisce il più delle volte non torna. Lo stesso vale per le casalinghe: non si capisce perchè debbano pagare per un servizio che fatto da loro è sempre stato considerato gratuito. Così però forse si spiega quanto risparmio ha fatto godere allo Stato il lavoro di casa (sia della donna che lavora fuori, sia della casalinga).

L'orario dell'asilo deve essere stabilito sempre dal regolamento; comunque il servizio deve essere assicurato nelle ore diurne (art. 14) (perchè?) L'asilo nido deve avere una recettività non inferiore a 30 posti nè superiore a 60 posti. (Possono comunque essere costituite delle unità minime aggregate alle scuole materne o come sedi decentrate di altri asili nido) (art. 15).

Questa è una verifica che va fatta al più presto presso gli asili nido esistenti.

Gli asili nido, inoltre, devono essere collocati in posizione soleggiata, lontani da fonti di inquinamento e di rumori, devono disporre di uno spazio esterno attrezzato e devono essere collocati di preferenza in prossimità di zone a verde pubblico (art. 16).

Questo ci fa venire in mente, tanto per fare un esempio, l'ubicazione dell'asilo nido dell'ONMI della Stanga, che è stato costruito in prossimità della SNIA (quando questa era una delle fabbriche più inquinanti di Padova) e il cui verde non è utilizzabile perchè infestato da pantegane del vicino fossato.

Entro 60 giorni dalla promulgazione del decreto viene emanato un regolamento con ulteriori norme tecniche (vedi oltre).

La gestione degli asili nido: l'art. 18 dice che deve essere esercitata da un comitato così composto:

- a) almeno tre rappresentanti del consiglio comunale (o assemblea consorziale)
- b) una rappresentanza delle famiglie (eletta dall'assemblea dei genitori degli utenti), che non può essere inferiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti il comitato)
- c) da una rappresentanza delle formazioni sociali operanti nel territorio del comune e delle organizzazioni sindacali più rappresentative
- d) da una rappresentanza del personale dell'asilo nido: (art. 21) si distingue in due categorie: personale addetto all'assistenza (con diploma di puericultrice o di maestra d'asilo o di vigilatrice d'infanzia oppure di scuola media superiore) e personale addetto ai servizi.

La pianta organica del personale dovrà assicurare la presenza di una addetta all'assistenza per sei bambini di età inferiore ai quindici mesi e di una addetta all'assistenza per otto bambini di età superiore ai quindici mesi (artt. 21-22).

Anche qui forse varrebbe la pena di controllare la situazione degli asili nido esistenti.

La regione istituisce per il quinquennio 1972-76 un fondo speciale per l'ammontare di 300 milioni l'anno da destinare a contributi per la costruzione o riattamento, l'impianto e l'arredamento, nonché per le spese di gestione, funzionamento e manutenzione di asili nido anche non comunali o consorziali (per questi ultimi il contributo non può essere superiore al 20%) (art.28). In ogni caso negli asili nido non comunali o consorziali dovranno essere assicurati gli standards di assistenza e la preparazione del personale previsti dalla presente legge.

- 3) Regolamento regionale 15 giugno 1973 n° 3, di esecuzione della legge regionale 25 gennaio 1973 n° 7: "Norme tecniche per la redazione di progetti di costruzione e riattamento di asili nido".

Il regolamento prevede nei criteri generali ciò che era stato indicato dalla legge regionale circa la localizzazione dell'opera, la dimensione, i requisiti dell'area; per l'ampiezza dell'area indica uno spazio non inferiore a 40 mq per bambino, con un minimo di 1.600 mq per asili con meno di 40 bambini. Per caratteristiche dell'opera, degli spazi interni e dei materiali tutto sommato si parla di asili nido a misura di bambino, con un'impostazione condivisibile. Lo stesso dicasi per le condizioni di abitabilità (sicurezza, illuminazione, condizioni acustiche, condizioni termo-igrometriche) e per gli arredi e attrezzature in relazione agli spazi.

Il problema in questo caso è del controllo che questo regolamento venga rispettato integralmente, e che le eventuali modifiche vengano apportate nello esclusivo interesse dei bambini qualora si riscontrassero da parte dei genitori eventuali carenze attualmente non notate.

- 4) Provvedimento n° 132, prot. n° 2971/2992, venerdì 14 dicembre 1973, Consiglio Regionale del Veneto.

Oggetto: Piani di localizzazione degli asili nido relativamente all'anno 1972 e all'anno 1973 e conseguente ripartizione per gli stessi anni dei contributi di cui alla legge 6 dicembre 1971 n° 1044 e all'art. 28 della legge regionale 25 gennaio 1973 n° 7.

Nella relazione del presidente della quinta commissione consiliare (Giancarlo Gambaro) si dice che i fondi a disposizione per i piani 1972 e 1973 ammontano ad oltre 3 miliardi e che la Giunta ha proposto di destinarli interamente per la costruzione di nuovi asili nido, escludendo quindi per i due esercizi '72 e '73 interventi per spese di gestione.

Il piano prevede (in relazione alle disponibilità finanziarie) per il 1972 la realizzazione nel Veneto di 41 asili nido localizzati in 32 comuni; per il 1973 ne prevede 38 in altrettanti comuni.

In particolare per quanto riguarda Padova, la Giunta ha deliberato la costruzione di n° 3 asili nido per l'anno 1972 e di n° 1 asilo nido per l'anno 1973.

COMITATO ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE

Avere figli per noi che lavoriamo è un lusso e un doppio sfruttamento.

E' un LUSO perché una famiglia deve potersi permettere di pagare un salario ad una persona che segua i bambini.

Questo significa per la donna che lavora versare gran parte del suo salario ad un'altra persona ESCLUSIVAMENTE PER POTER ANDARE A LAVORARE (e quindi in sostanza lavorare per pochi soldi: quelli che restano dalla differenza, se c'è, tra salario versato e salario percepito).

Se la cosa non è possibile (cioè se il salario della donna è necessario tutto per contribuire al mantenimento della famiglia) bisogna fare i salti mortali tra nonne, zie o vicine sfruttandole e facendole lavorare gratis.

Anche per le casalinghe la situazione non è rosea: infatti la donna che sta in casa deve svolgere gratis tutto il lavoro per la casa e per i figli, lavoro che le è imposto e che ben difficilmente offre un minimo di interesse risultando tra i più alienanti.

|| TUTTE NOI DONNE SAPPIAMO BENE QUALI DIFFICOLTA' INCONTRIAMO QUANDO ABBIAMO UN FIGLIO. ||

|| E' ORA DI FINIRLA DI CERCARE SOLO SOLUZIONI INDIVIDUALI, fra l'altro sempre difficili e che costano fatica. ||

Ci siamo riunite in COMITATO PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE per trovare INSIEME la forza per pretendere che venga realizzato ciò che ci è dovuto e che consideriamo un nostro diritto:

	ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE GRATIS	
	PER TUTTE, COSTRUITI E GESTITI COME	
	VANNO BENE A NOI E AI NOSTRI FIGLI!	

IL COMITATO SI RIUNISCE OGNI VENERDI' ALLE ORE 15 presso l'INTERSINDACALE (Palazzo del Bo', tel. 651400, int. 257).

Siccome sappiamo quali difficoltà presenti una presenza costante per noi donne alle riunioni, vi invitiamo a costituire comitati di asilo in ogni posto di lavoro (scuole, facoltà, amministrazione, quartieri, fabbriche). A turno, una per comitato potrà venire al comitato coordinatore, così potremo riunire le varie iniziative e promuoverne altre tutte assieme.

Comitato Asili nido-Scuole materne

Padova, 28 marzo 1975

Cicl. in proprio

Intersindacale CGIL/CISL/UIL Università

253

COMITATO ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE

Nell'ambito delle iniziative prese dal Comitato per affrontare il problema degli Asili nido e delle scuole materne come PROBLEMA COLLETTIVO, che va risolto in termini di SERVIZIO PER TUTTI GRATUITO, abbiamo avuto un incontro con il Sindacato Scuola.

Ma non vogliamo limitare le nostre rivendicazioni solo per chi nella scuola lavora, proprio perchè le consideriamo generalizzabili, e quindi problema aperto a tutte le donne sia lavoratrici, sia casalinghe.

Abbiamo chiesto ed ottenuto quindi un incontro con la
Federazione CGIL-CISL-UIL per:
GIOVEDI' 24 APRILE ALLE ORE 17 presso l'INTERSINDACALE
PALAZZO DEL BO -

A prescindere dalla considerazione primaria che ci muove e cioè che i servizi da noi richiesti sono:

- a) SALARIO, in quanto non avendoli, dobbiamo versare parte del nostro stipendio a chi ci tiene i bambini;
- b) TEMPO LIBERO, per poter fare politica e poter organizzarci per chiedere tutte le altre cose di cui abbiamo diritto.

I NOSTRI OBIETTIVI IMMEDIATI SONO:

- 1) ENTRO IL 30 APRILE, mandare una Commissione in Comune per la richiesta di un numero di Asili adeguato alle nostre necessità,
- 2) CREARE UN'ORGANIZZAZIONE PIU' VASTA, oltre l'università e la scuola, che comprenda tutte le lavoratrici e i lavoratori che sentono questo problema: questo per far sì che vengano costruiti gli asili nido già approvati e per fare in modo che le nostre richieste non vengano disattese quando passeranno alla Regione, (entro settembre).

AVERE BAMBINI NON DEV'ESSERE LA CONDANNA ALL'ERGASTOLO PER I GENITORI:

VOGLIAMO ASILI NIDO PER TUTTI, E LI VOGLIAMO
BELLI CON MOLTO PERSONALE SPECIALIZZATO, CON
TANTO VERDE E TANTI GIOCHI, AFFINCHÉ I NOSTRI
FIGLI VIVANO IN MANIERA SOCIALIZZATA LA LORO
INFANZIA!

Comitato Asili nido-Scuole Materne
Intersindacale CGIL-CISL-UIL

PADOVA, 21 aprile 1975

ISTITUZIONE DI ASILI-NIDO COMUNALI CON IL CONCORSO DELLO STATO
Legge 6 dicembre 1971, N. 1044 (G.U. 15 dicembre 1971 N. 316)

Art. 1° - L'Assistenza negli asili nido ai bambini di età fino a 3 anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico. Gli asili nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di Sicurezza Sociale.

Al fine di realizzare, nel quinquennio 1972/76, la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili nido, lo stato assegna alle Regioni fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai comuni.

I contributi sono di due tipi. Il 1°, pari ad una cifra fissa "una tantum" di L.40.000.000, viene erogato quale concorso alle spese relative alla costruzione, l'impianto e l'arredamento dell'asilo nido. Il 2°, pari ad una cifra fissa annuale di L.20.000.000, viene erogato quale concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione dell'asilo nido medesimo. Quest'ultimo contributo viene erogato con preferenza a quegli asili nido per i quali è stato erogato il primo contributo, nonché per quelli gestiti da Enti Locali.

Tali contributi possono essere integrati dalle Regioni direttamente o attraverso altre forme di finanziamento da esse stabilite.

Art. 2° - Ai fini di cui alla presente legge è istituito uno speciale fondo per gli asili nido, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Sanità.

Il fondo viene ripartito dal Ministero della Sanità tra le Regioni entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei criteri previsti dall'Art. 8 della legge 16/5/70 n°281, relativa ai provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto ordinario. Le somme non impegnate in un esercizio possono esserlo negli anni successivi.

Art. 3° - Il Ministero della Sanità verifica lo stato di attuazione dei piani annuali degli asili nido.

Art. 4° - Per la costruzione e la gestione di asili nido i comuni o consorzi di comuni possono richiedere l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge inoltrando domanda alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le norme stabilite dalla Regione stessa.

Art. 5° - La Regione, con proprie norme legislative, fissa i criteri generali per la costruzione, la gestione, e il controllo degli asili nido, tenendo presente che essi devono:

- 1°) essere realizzati in modo da rispondere, sia per localizzazione sia per modalità di funzionamento, alle esigenze delle famiglie;

- 2°) essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio;
- 3°) essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psicopedagogica del bambino;
- 4°) possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino.

Art. 6° - Le Regioni, sulla base delle richieste avanzate dai comuni e dai consorzi dei comuni, elaborano il piano annuale degli asili nido fissando le priorità d'intervento e le norme e i tempi d'attuazione. Il Piano Regionale è trasmesso al Ministero della Sanità entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 7° - La vigilanza igienica e sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali ed in via transitoria, fino alla istituzione di queste ultime all'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'asilo nido.

Art. 8° - A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1971 sono elevati dello 0,10% l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al Fondo Adeguamento Pensioni dell'Assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia, gestita dallo I.N.P.S. o da altri Enti Previdenziali, nonché il contributo dovuto dai datori di lavoro ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'I.N.P.S. e sostitutivi della predetta assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia. L'I.N.P.S. avrà cura di tenere separata la contabilità dell'ammontare dei contributi riscossi a norma del comma precedente.

Art. 9° - Lo speciale fondo per gli asili nido di cui all'Art. 2° viene alimentato per il quinquennio 1972/76:

- a) dai contributi di cui al precedente Art. 8 che l'INPS verserà semestralmente al bilancio dello stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata;
- b) da una contributo a carico dello stato per complessivi 70 miliardi. (omissis)

Art. 10° - All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede:

- a) con le somme che affluiscono allo stato di previsione dell'entrata ai sensi della lettera a) del precedente Art. 9.
- b) quanto a lire 10 miliardi con riduzione per corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 3.523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno medesimo.....(omissis)

Art. 11° - L'Art. 11 della Legge 26 agosto 1950, n° 860, è abrogato.

" PIANO QUINQUENNALE DI ASILI - NIDO COMUNALI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO "

Art. 1

L'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.

Gli asili nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

Al fine di realizzare, nel quinquennio 1972-76, la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili nido, lo Stato assegna alle Regioni fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai Comuni.

I contributi sono di due tipi. Il primo, pari ad una cifra fissa una tantum di lire 40 milioni, viene erogato quale concorso alle spese relative alla costruzione, l'impianto e l'arredamento dell'asilo-nido. Il secondo pari ad una cifra fissa annuale di lire 20 milioni, viene erogato quale concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione dell'asilo-nido medesimo. Questo ultimo contributo viene erogato con preferenza a quegli asili-nido per i quali è stato erogato il primo contributo, nonchè per quelli gestiti da enti locali.

Tali contributi possono essere integrati dalle Regioni direttamente o attraverso altre forme di finanziamento da essa stabilite.

Art. 2

Ai fini di cui alla presente legge è istituito uno speciale fondo per gli asili nido, iscritto in apposito capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Sanità.

Il fondo viene ripartito dal Ministero della Sanità tra le Regioni entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei criteri previsti dall'art. 8 della legge 16/5/1970, n.281, relativa ai provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

Le somme non impegnate in ogni singolo esercizio possono esserlo negli anni successivi.

Art. 3

Il Ministero della Sanità verifica lo stato di attuazione dei piani annuali degli asili-nido.

Art. 4

I Comuni o consorzi di Comuni possono richiedere per la costruzione e la gestione di asili-nido l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge inoltrando domanda alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno secondo le norme da essa stabilite.

Art. 5

Le Regioni sulla base delle richieste avanzate dai Comuni e dai consorzi di comuni elaborano il piano annuale degli asili-nido fissando le priorità e le norme e i tempi di attuazione.

Il piano regionale è trasmesso al Ministero della Sanità entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 6

La Regione, con proprie norme legislative fissa i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido, tenendo presente che essi devono:

- 1) essere realizzati in modo da rispondere, sia per localizzazione sia per modalità di funzionamento, alle esigenze delle famiglie;
- 2) essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio;
- 3) essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino;
- 4) possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino.

Art. 7

La vigilanza igienica e sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali ed in via transitoria, fino all'istituzione di queste ultime, all'ufficiale sanitario del Comune dove a sede l'asilo-nido.

Art. 8

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1971 sono elevati dello 0,10% l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni, dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia gestita dall'INPS o da altri enti previdenziali, nonché il contributo dovuto dai datori di lavoro ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e sostitutivi della predetta assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale avrà cura di tenere separata contabilità dell'ammontare dei contributi riscossi a norma del comma precedente.

Art. 9

Lo speciale fondo per gli asili-nido di cui all'art. 2 viene alimentato per il quinquennio 1972-76:

a) dai contributi di cui al precedente art. 8 che l'INPS verserà semestralmente al bilancio dello Stato con l'imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata;

b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1972, lire 12 miliardi per l'anno 1973, lire 14 miliardi per l'anno 1974, lire 16 miliardi per l'anno 1975 e lire 18 miliardi per l'anno 1976.

Art. 10

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1972 si provvede:

a) con le somme che affluiscono allo stato di previsione dell'entrata ai sensi della lettera a) del precedente art. 9;

b) quanto a lire 10 miliardi con riduzione per corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

L'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è abrogato.